

Va, V.C.P. il Tribunale con sede di ~~vacone~~ con I.E.
in epigrafe con provvedimento del 27/10/20
16/12/20
Dr. ~~Carlo~~ ~~ABATINI~~

TRIBUNALE DI RIETI
in composizione collegiale

Procedimento Penale RGNR n. 1534/2010

Istanza, ex art. 121 c.p.p., di

Revoca dell'Ordine di Riduzione in Pristino

per

GIACOMO LORENZONI, nato a Tarano (RI) il 27 agosto 1953, residente a
Roma in Via Livia Orestilla n. 14, C.F. LRNGCM53M27L046S,
PEC info@pec.giacomo.lorenzoni.name

Il sottoscritto Giacomo Lorenzoni, imputato nel procedimento in epigrafe, presenta questa istanza in relazione al Provvedimento n. 189/19 IE emesso dall'Ecc.mo Tribunale di Rieti in data 27/10/2020.

La condanna del sottoscritto, contenuta nella Sentenza del Tribunale di Rieti n. 230/2012 ed emessa per vari titoli di reato anche di materia urbanistica, è stata sostanzialmente cagionata dal solo ritenere che l'edificazione non avveniva su un'area di almeno 30000 mq ed interamente priva di vincolo paesaggistico boschivo.

Per meglio dire, tutti i reati di detta condanna sono stati attribuiti solo in quanto l'edificazione avveniva su un'area priva, sì, di vincolo paesaggistico boschivo, ma estesa solo 14000 mq invece degli almeno 30000 mq prescritti dalla legge (a questo riguardo può avere rilievo che, anche se l'estensione in argomento fosse realmente stata di soli 14000 mq, cionondimeno il sottoscritto non avrebbe danneggiato nessun bene paesaggistico, poiché l'intervento edile in ogni caso riguardava solo una parte molto minore ed interna a tali 14000 mq riconosciuti esenti da vincoli paesaggistici).

Tuttavia tale avversa persuasione che ha animato la Sentenza n. 230/2012 è contraddetta dai seguenti fatti:

- tutti gli interventi edili, effettivamente eseguiti o soltanto previsti dal permesso a costruire, sono interni alla particella numero 11 del foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Vacone, la quale (come risulta dai catastali allegati 1 e 2) è estesa 62500 mq e quindi più del doppio dei minimali 30000 mq prescritti dalla legge;
- l'Osservazione del Comune di Vacone al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, trasmessa con protocollo n. 1912 dello 09/10/2014 e ricevuta con protocollo regionale n. 570753 del 15/10/2014, certifica una rettifica di perimetro boschivo che esclude ogni vincolo paesaggistico boschivo su detta particella n. 11;